

“FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA INTELLECT”

Costituita in Milano avanti il Notaio Cesare Chiodi Daelli il 24 Ottobre 2011

STATUTO

INDICE

TITOLO 1- COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA – SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Sede - Denominazione - Durata

Art. 2 - Scopi

TITOLO II –SOCI - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI

SOCI - CONTRIBUTI

Art. 3 - I Soci

Art. 4 - Diritti ed obblighi dei Soci

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Cessazione della condizione di socio

Art. 7 - Contributi

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 Organi della Federazione

Art. 9 L'Assemblea

Art. 10 Il Presidente e i Vice Presidenti

Art. 11 La Commissione di designazione

Art. 12 Il Consiglio di Presidenza

Art. 13 Il Consiglio Generale

Art. 14 Il Collegio dei Revisori

Art. 15 I Proviviri

Art. 16 Disposizioni generali sulle cariche

Art. 17 Il Direttore Generale

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE

Art. 18 - Gestione Economica e Finanziaria

Art. 19 - Fondo comune

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELLA

FEDERAZIONE

Art. 20 - Modifiche statutarie

Art. 21 - Scioglimento

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 – Norme di rinvio

Art. 23 . Disposizioni transitorie ed attuative

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Sede - Denominazione – Durata

1.E' costituita, con sede legale in Roma, la Federazione denominata "Confindustria Intellect" - FEDERAZIONE DELLA, COMUNICAZIONE, CONSULENZA, RICERCHE E WEB-PUBLISHING.

2.A Confindustria Intellect aderiscono le Associazioni nazionali di Categoria rappresentative dei settori del Management Consulting, Formazione, Ricerca e Selezione del Personale, Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Ricerche di Mercato, di Web-publishing, Pubblicità e Pubblicità online e tutti i settori affini per interessi e attività economiche, tecnico/produttive, di mercato.

3.Confindustria Intellect è indipendente, apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata, aderisce come Federazione di secondo livello a Confindustria, ne adotta secondo le regole confederali il logo e gli altri segni distintivi e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per gli aderenti.

4.La Federazione ispira le proprie azioni, verso l'interno e verso l'esterno, al Codice etico e alla Carta dei valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi

Confindustria Intellect ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi innovativi ad elevato contenuto intellettuale, a beneficio della concorrenza e dell'innovazione del Paese, nonché di riconoscere come centrale il ruolo economico e sociale dei settori di cui ha la rappresentanza.

Le Associazioni di rappresentanza dei settori sopra indicati aderiscono a Confindustria Intellect per poter operare sinergie riguardanti politiche associative e assicurare la rappresentanza di interessi e servizi alle imprese associate. Le Associazioni federate si autorappresentano sia in Confindustria, sia nel mondo politico-istituzionale per i propri interessi specifici di categoria. La Federazione opera, pertanto, nei limiti del proprio mandato di rappresentanza senza delega di diritto. Attraverso la Federazione si promuovono programmi di filiera.

Le Associazioni federate in Confindustria Intellect e che eventualmente aderiscono a Confindustria in qualità di Associazioni di primo livello, conservano piena

rappresentatività e autonomia su temi specifici, sia all'interno che all'esterno del Sistema confederale, mentre trattano in sede federativa i temi di interesse comune, ricercando convergenza nelle posizioni e ottimizzazione delle risorse interne. Pertanto, le Associazioni federate di primo livello conservano l'esclusività della rappresentanza e la relativa piena autonomia.

Confindustria Intellect sviluppa la propria attività in un rapporto di sussidiarietà con le componenti la base associativa, anche avvalendosi delle loro competenze professionali e d'intesa con le stesse, a seconda delle specifiche competenze e nel rispetto della ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema.

Confindustria Intellect può aderire, sempre nel rispetto degli scopi statutari, ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali.

Confindustria Intellect ha per scopo prioritario la rappresentanza delle Imprese dei settori di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema.

La Federazione:

- a) promuove e favorisce, su richiesta dei Soci o d'intesa con essi, posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, istituzioni, fondazioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali;
- b) sostiene gli interessi e le istanze di carattere generale e collettivo dei Soci e degli associati che fanno capo a questi ultimi, rappresentandoli, d'intesa con gli stessi e nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con le Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali, gli Enti locali e il sistema di Confindustria;
- c) provvede all'informazione dei Soci, relativamente alle problematiche generali e specifiche di interesse per il settore;
- d) coordina la rappresentanza attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione interna dei servizi e delle risorse delle componenti la base associativa, in applicazione del rapporto di sussidiarietà di cui al comma 4;
- e) promuove e approfondisce lo studio di problemi di interesse comune rappresentati, soprattutto in materia economica e normativa;
- f) organizza, su richiesta dei Soci, o d'intesa con essi, eventi, seminari, studi, dibattiti finalizzati a migliorare la conoscenza e favorire la crescita dei settori rappresentati;
- g) partecipa alle attività di altre Organizzazioni nazionali o internazionali nel rispetto degli scopi del presente Statuto e secondo le proprie finalità;
- h) incoraggia gli investimenti nei settori di cui all'art. 1;
- i) favorisce la diffusione e promuove le attività dei settori di cui all'art. 1 da parte delle

Pubbliche Amministrazioni e dei servizi di interesse pubblico;

j) favorisce ogni iniziativa per comunicare una corretta immagine dell'attività delle categorie rappresentate attraverso il coinvolgimento degli Associati in ciascun ambito specifico afferente ai settori di competenza;

k) promuove iniziative di raccordo e di coordinamento con Università ed Enti di ricerca;

l) opera per la tutela del patrimonio di conoscenza del Paese e in particolare delle componenti comunicazionali e reputazionali del "Made in Italy".

TITOLO II - SOCI - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI – CONTRIBUTI

Art. 3 - I Soci

1. Confindustria Intellect rappresenta, quali Soci effettivi, le Associazioni di categoria e i consorzi aderenti a Confindustria dei settori di cui all'art. 1, che rappresentano interessi e attività rientranti nell'area di riferimento della Federazione.
2. Possono, inoltre, aderire alla Federazione, in qualità di Soci effettivi, Associazioni di Categoria, non aderenti a Confindustria, ma facenti parte delle filiere rappresentate, senza scopo di lucro, purché con i seguenti requisiti:
 - a) ambito di rappresentanza con elementi di identità, complementarità, strumentalità o collegamento industriale con quello dei Soci di cui al comma 1;
 - b) attività di rappresentanza e servizi non sovrapposti o confliggenti con quelle degli altri Soci;
 - c) regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.
3. Non può aderire a Confindustria Intellect più di una Associazione per ogni settore di cui all'art. 1, salvo diversa unanime deliberazione del Consiglio Generale. Non possono comunque aderire alla Federazione Associazioni contemporaneamente aderenti a sistemi associativi concorrenti con quello confindustriale.
4. Confindustria Intellect può altresì associare, in qualità di Soci aggregati, Associazioni, Enti, Consorzi e Organizzazioni aventi lo scopo di promozione e tutela di interessi specifici, omogenei o contigui a quelli della Federazione.
5. L'ammissione dei Soci avviene su proposta di uno o più Soci effettivi o di propria iniziativa, con regolare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori confederale. Alla domanda di ammissione devono essere allegati copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.
6. Le domande sono approvate dal Consiglio Generale della Federazione, che vota a scrutinio palese, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica
7. A cura della Federazione, le Imprese aderenti alle Associazioni di categoria socie vengono iscritte nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, il quale certifica, ufficialmente e a ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema

confederale.

8. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale della Federazione è possibile ricorrere ai Proviviri, che deliberano in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

9. Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

10. Il cambio di denominazione da parte di un Associato (che ne deve dare tempestiva informazione) non estingue il rapporto associativo.

Art. 4 - Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione. I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci aggregati sono esclusi dalle prestazioni di rappresentanza diretta, politica e/o sindacale.

2. L'adesione ha la durata iniziale biennale e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

3. L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti attuativi, il Codice etico e la Carta dei Valori confederale.

4. I Soci devono fornire, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi annuali.

5. I soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali, nella quantità e nelle modalità previste dalla relativa delibera annuale. È ammessa la possibilità di definire piani di rientro e versamenti dilazionati in caso di ripetuta morosità, dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione, in tal caso, del diritto di elettorato passivo.

6. I Soci non direttamente aderenti a Confindustria devono comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese tenuto dalla stessa.

7. I Soci sono tenuti a rispettare le regole confederali riguardanti la deontologia professionale e imprenditoriale e derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

8. L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il 30 giugno di ciascun anno (solo dal secondo anno per il primo biennio) attraverso invio di posta

elettronica certificata o lettera raccomandata. L'efficacia della disdetta ha effetto dal 1 gennaio dell'anno seguente.

Art. 5 – Sanzioni

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche nella Federazione;
- b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna alla Federazione;
- c) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- d) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 6.

2. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale. E' ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6 - Cessazione della condizione di Socio

1. La condizione di Socio si perde:

- a) per disdetta/dimissioni da parte del Socio;
- b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
- c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione o per il venir meno della rappresentanza del settore;
- d) per espulsione, nel caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori confederale;
- e) per recesso ai sensi dell'art. 19, comma 2.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di disdetta entro i termini statuari o di comunicazione di cessazione di attività, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

In caso di disdetta/dimissioni, si garantisce il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi – in capo al socio dimissionario, fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 7 – Contributi

1. I criteri oggettivi di determinazione dei contributi annuali dovuti dai Soci per il funzionamento della Federazione sono identici per tutte le tipologie di soci.
2. Il Consiglio di Presidenza propone al Consiglio Generale il bilancio preventivo annuale della Federazione e la delibera contributiva con ripartizione degli oneri fra tutti gli associati. Detta delibera è approvata annualmente dall'Assemblea.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 - Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- a) L'Assemblea;
- b) il Presidente e Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Generale;
- e) Il Collegio dei Revisori.
- f) i Probiviri

Art. 9 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con le norme del presente Statuto e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al paragrafo precedente possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di intervento e di voto.

I soci non in regola non possono ricevere delega da altro socio.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante espresso congiuntamente dai Soci aggregati della Federazione, i Direttori delle Associazioni aderenti alla Federazione.

3. Ciascun Socio potrà partecipare all'Assemblea con uno o più rappresentanti ed avrà a disposizione un numero di voti commisurato ai contributi versati e determinato da una tabella approvata dal Consiglio Generale.

4. E' ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Socio non può cumulare più di una delega.

5. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario:

a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, previa delibera del Consiglio Generale, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per il rinnovo delle cariche; le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale della Federazione se nominato (che funge da Segretario) o in alternativa da altro soggetto prescelto dal Presidente;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivi, all'ordine del giorno; verificata la sussistenza dei requisiti, il Presidente procede alla convocazione per una data entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il termine più breve, ove lo ritenesse necessario.

6. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

8. La convocazione avviene con comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da comunicare a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a tre giorni.

9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

10. E' competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ogni due anni, negli anni pari;
- b) eleggere Il Vice Presidente Vicario tra i Vice Presidenti di diritto ogni due anni, negli anni pari;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Generale nel numero massimo di 10, ogni due anni, negli anni dispari;
- d) provvedere all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale anche in caso di sostituzione dei componenti che siano venuti meno durante il biennio in carica, ovvero di eventuale integrazione di componenti sino al numero massimo previsto in relazione allo sviluppo associativo;
- e) approvare, nel termine di cui all'art. 18, il Bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) approvare, nel termine di cui all'art. 18, la delibera dei contributi associativi;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori,

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario.

Art. 10 - Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea degli anni pari tra i suoi componenti effettivi, secondo quanto disposto dal successivo art. 11.
2. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta per altri due anni, anche consecutivi. Il ruolo di Presidente di Associazione federata, in quanto vigente, è incompatibile con il ruolo di Presidente Federazione.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di Confindustria e della Giunta confederale e in ogni sede, anche legale e, comunque, sempre nel pieno rispetto delle specifiche rappresentanze dei settori della Federazione.
4. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione dinanzi ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
5. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale e, tramite il Direttore Generale della Federazione, al

coordinamento dell'attività di questa, alla sua gestione ordinaria ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

6. Il Presidente riveste un ruolo di sintesi delle componenti della Federazione e può delegare ai Vice Presidenti e ai Componenti il Consiglio Generale, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. Venendo a mancare il Presidente, per la nuova elezione l'Assemblea viene convocata entro tre mesi ed il Presidente eletto svolge un regolare mandato per il periodo rimanente del biennio di presidenza in corso.

8. Sono Vice Presidenti di diritto i Presidenti in carica delle Associazioni federate, la cui contribuzione alla Federazione raggiunga la soglia del 15% del totale dei contributi raccolti dalla Federazione

9. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione. Ad essi possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi programmatici di attività definiti e approvati dal Consiglio Generale. I Vice Presidenti rappresentano anche i Soci aderenti, i Soci aggregati e i Soci non presenti in Consiglio Generale.

10. Il Vice Presidente Vicario resta in carica due anni e scade con il mandato del Presidente ed è rieleggibile per una sola volta per altri due anni anche consecutivi. I Vice Presidenti restano in carica due anni e scadono con il mandato del Presidente, e del Vice Presidente Vicario, e sono rinnovabili per il periodo previsto dallo Statuto dell'Associazione federata che ciascuno di essi presiede. Nel corso del mandato del Presidente i Vice Presidenti che per qualsiasi causa lascino il proprio mandato di Presidente di Associazione federata decadono e vengono automaticamente sostituiti dal proprio successore, che termina comunque il proprio mandato, insieme con gli altri Vice Presidenti, alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 11 La Commissione di designazione

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, Il Consiglio Generale deve provvedere all'insediamento di una Commissione di designazione del Presidente. La Commissione di designazione è composta di tre componenti scelti a sorteggio all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi; tale elenco è definito dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con

tutti i Past President.

2. La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.
3. Nella prima settimana del mandato della Commissione, possono essere presentate le auto candidature, a condizione che siano appoggiate da almeno il 10% dei voti assembleari.
4. La Commissione, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, verifica il profilo personale e professionale di tutti i candidati.
5. La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal quindici per cento dei voti assembleari.
6. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre al voto dell'Assemblea.
7. L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, ripartono le consultazioni da parte della Commissione.

Art. 12 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente Vicario;
 - c) i Vice Presidenti di Diritto;
2. Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito quando risulti presente più della metà dei suoi componenti. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa, di audio conferenza.
4. Il Consiglio di Presidenza, su convocazione del Presidente, si riunisce mensilmente, o quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene per posta elettronica o lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
5. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

6. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni. Il Direttore della Federazione partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di uno scrutatore.

8. Al Consiglio di Presidenza, compete di:

a) dare esecuzione agli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della

Federazione, in accordo con le corrispondenti delibere adottate dal Consiglio Generale;

b) su proposta del Presidente, formulare le proposte del caso al Consiglio Generale circa la nomina e la revoca del Direttore Generale della Federazione;

c) proporre al Consiglio Generale la nomina del/dei rappresentante/i della Federazione nella Giunta confederale di Confindustria;

d) predisporre, nel termine di cui all'art. 18, del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della

delibera contributiva, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

e) proporre al Consiglio Generale delibere in merito agli atti di gestione straordinaria;

f) proporre al Consiglio Generale la nomina dei rappresentanti della Federazione nelle sedi di

rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;

g) proporre al Consiglio Generale l'adesione a organizzazioni nazionali e internazionali.

h) proporre al Consiglio Generale la costituzione di sedi o uffici distaccati;

i) adottare in casi di motivata e indifferibile urgenza ogni delibera di competenza del Consiglio

Generale, sottoponendo successivamente tali delibere alla ratifica da parte del Consiglio Generale stesso.

Art. 13 - Il Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale ha durata biennale, ed è composto da:
 - a) il Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza;
 - b) i Presidenti delle Associazioni federate che non sono Vice Presidenti di diritto;
 - c) il Past President della Federazione che ha ricoperto per ultimo la carica;
 - d) un numero massimo di n.10 componenti eletti negli anni dispari, suddivisi proporzionalmente sulla base dei voti spettanti in Assemblea alle singole Associazioni, come previsto all'art. 9 comma 3; i nominativi dei rappresentanti sono proposti dai Presidenti delle Associazioni aderenti. A tal fine ogni Presidente di Associazione presenta una lista che deve contenere un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati all'Associazione.. L'assemblea vota a scrutinio segreto, una lista che ricomprende le liste presentate dai Presidenti delle Associazioni e verranno proclamati eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei seggi assegnati a ciascuna delle Associazioni.
2. I rappresentanti dei Soci effettivi e delle Associazioni nel Consiglio Generale sono scelti tra le massime cariche legali degli Organi amministrativi o direttivi delle Imprese direttamente o indirettamente federate.

I Consiglieri non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi allo stesso titolo.
3. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando risulti presente almeno la metà più uno dei componenti effettivi. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di video comunicazione e, con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa, di audio conferenza.
4. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l'anno, o quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di uno dei Soci fondatori o di almeno un quinto dei componenti. La convocazione avviene per posta elettronica o lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata, o almeno tre giorni prima nei casi di urgenza.
5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
6. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell'intero anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono

altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Il Presidente valuterà e sottoporrà al Consiglio Generale eventuali eccezioni dovutamente motivate.

7. È facoltà del Presidente invitare a intervenire a singole riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, altri rappresentanti di Associati che rivestano ruoli di particolare rilievo nei settori di riferimento della Federazione oppure, di volta in volta, altri soggetti, esterni alle Associate in ragione del contributo che possono garantire ai lavori della singola seduta.

8. I componenti del Consiglio Generale non possono delegare ad altri la loro partecipazione alle riunioni.

9. Fatto salvo quanto previsto all'art.20, comma 1, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma, per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

10. E' competenza del Consiglio Generale:

- a) deliberare gli indirizzi generali relativi alle politiche, le attività e la gestione della Federazione;
- b) designare i candidati alla Presidenza da sottoporre al voto in assemblea;
- c) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria;
- d) cooptare, su proposta del Presidente fino a 5 membri del Consiglio, in sostituzione di membri decaduti o dimissionari, per i quali non è necessaria la ratifica dell'Assemblea;
- e) nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- f) nominare il/i rappresentante/i della Federazione nella Giunta confederale di Confindustria su proposta del Consiglio di Presidenza;
- g) approvare, nel termine di cui all'art. 18, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva, da sottoporre alla prima Assemblea successiva;
- h) approvare la tabella di ripartizione dei voti ai sensi dell'art. 9 comma 3;
- i) costituire o sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici "ad hoc" per determinati scopi e lavori ;
- l) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;

- m) approvare le domande di adesione alla Federazione;
- n) costituire sedi o uffici distaccati;
- p) aderire a organizzazioni nazionali o internazionali.

Art.14 Il Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea elegge negli anni dispari tre Revisori contabili effettivi e due supplenti che costituiscono il Collegio dei Revisori e che durano in carica quattro anni. I Revisori sono rieleggibili senza limiti di mandato, sono scelti tra i candidati, in numero superiore a cinque, presentati dai Soci effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori contabili, avuto riguardo alla loro competenza e tenuto conto dell'incompatibilità con ogni altra carica associativa. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.
2. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
3. La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche di Confindustria Intellect e delle Associazioni federate.

Art. 15 – I Probiviri

1. L'Assemblea elegge, negli anni dispari ed a scrutinio segreto, almeno 6 (sei) Probiviri, i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Proboviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria,

nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

7. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque effettivi della Federazione.

8. Il Presidente del predetto Collegio è scelto con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle Parti.

9. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta.

10. Il Collegio arbitrale, stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale di Confindustria.

11. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

12. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia e deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla deliberazione. Contro la decisione del Collegio arbitrale è ammesso appello ai Probiviri di Confindustria.

13. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

14. La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

15. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri, che costituiscono il Collegio speciale dei Probiviri, delegato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari e le altre funzioni richiamate e previste nel presente statuto.

16. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

17. I Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea.

Art. 16 - Disposizioni generali sulle cariche

1. Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori di Confindustria.
2. Possono assumere cariche sociali solo i rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni federate. Per rappresentanti di Imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero dei Country management Board, o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli Amministratori, gli Institori e i Dirigenti dell'impresa. I rappresentanti decadono automaticamente dalle cariche sociali quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.
3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione, né con quella di Presidente di ogni altra Associazione del Sistema confederale. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo per i Revisori contabili per cui è possibile prevedere eventuali emolumenti.
5. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza e Vice Presidenza è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata.
6. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
7. Per l'incompatibilità tra cariche associative e cariche politiche trovano applicazione le delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Art. 17 - Direttore Generale

1. E' facoltà del Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, nominare e revocare un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale se nominato, coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. Sovrintende agli uffici e servizi della Federazione. Su mandato del

Presidente esegue gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione di quanto approvato dagli Organi sociali.

3. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione e predispone gli strumenti contabili per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Per l'adempimento dei suoi compiti al Direttore Generale vengono conferite le necessarie procure speciali e/o ad acta.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi della Federazione.

5. Propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE

Art. 18 - Gestione Economica e Finanziaria

1. I contributi per il funzionamento della Federazione sono definiti secondo quanto previsto all'art. 7.

2. Specifici progetti e iniziative che richiedano risorse finanziarie finalizzate potranno essere deliberati dal Consiglio Generale e i costi equamente ripartiti tra gli Associati interessati, previa verifica dell'impossibilità di ricorrere alle competenze e alle capacità professionali delle Associazioni federate e delle Imprese in esse rappresentate, in base al principio di sussidiarietà.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio preventivo dell'anno successivo e la correlata delibera contributiva.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo, la correlata delibera contributiva ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 19- Fondo comune

1. Il fondo comune della Federazione è costituito:
 - a) dai contributi di cui all'art. 7 e art. 18 comma 1;
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione;
 - f) dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 20 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 dei voti assegnati e l'approvazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci. In casi particolari, il Consiglio Generale - con la presenza almeno di 2/3 dei componenti e l'approvazione a maggioranza assoluta - può decidere di sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Per le modifiche del Titolo I, ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo posta elettronica certificata o per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda

il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore nel momento immediatamente successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea, fatte salve, per l'opponibilità ai terzi, le disposizioni di legge.

Art. 21 – Scioglimento

1. Quando venga domandato da almeno 2/3 terzi degli aventi diritto al voto lo scioglimento della Federazione, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. L'assemblea, da convocarsi per posta elettronica certificata o lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale.

Art. 23 Disposizioni transitorie ed attuative

Considerato:

- che le norme del presente Statuto prevedono l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario negli anni pari;
- Che le norme del presente Statuto prevedono l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Generale, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei membri del Collegio dei Revisori negli anni dispari;
- Che il rinnovo della carica di Presidente è prevista a gennaio 2022 e quindi molto prossimo alla scadenza;

si rende necessario adottare un meccanismo transitorio che preveda, successivamente all'approvazione, una graduale entrata in vigore del presente

statuto, come di seguito declinata:

- L'elezione del Presidente a Gennaio 2022 avverrà secondo lo statuto vigente fino alla data di approvazione del presente statuto ;
- Il nuovo Presidente subito dopo la nomina procederà con la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio Generale e degli organi di controllo;
- Il nuovo Consiglio Generale, si insidia subito dopo l'Assemblea elettiva e da tale data cessa il mandato della Giunta attualmente in carica;
- Il mandato del Consiglio Generale e degli organi di controllo, avrà in fase di prima attuazione la durata di un solo un anno, al fine di allineare a partire dall'anno 2023 le nomine dei predetti organi negli anni dispari, come previsto dal presente statuto.

Approvato in Giunta, in data 08 ottobre 2021

Parere di conformità di Confindustria del 15 ottobre 2021

Il Presidente – Saverio Addante

Il Vice Presidente – Matteo Lucchi

Il Vice Presidente – Emanuele Nenna

Past Presidente . Donatella Consolandi

Membro di Giunta – Vilma Scarpino

Membro di Giunta – Carolina Mailander

Membro di Giunta – Davide Arduini

Membro di Giunta – Enzo Frasio